

CONGRESSO NAZIONALE

16.04.1999

FRANCESCO

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI  
E DEGLI ODONTOIATRI - LATINA

Prot. n. 501

Data 19-04-99

# "AUTOCERTIFICAZIONE"

Mario Raimondi

## PREMESSA

La legge n. 15 del 4 gennaio 1968, recante norme in materia di documentazione amministrativa, ha consentito di produrre, in luogo della presentazione di certificati, dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Con successivo DPR n. 130 del 25 gennaio 1994 era possibile comprovare stati, fatti e qualità personali non ricompresi nell'art. 2 della legge 15/68 con dichiarazioni temporaneamente sostitutive.

In quest'ultima fattispecie, l'interessato, dato il carattere temporaneo delle dichiarazioni sostitutive, doveva presentare la documentazione definitiva prima che l'amministrazione emettesse il provvedimento richiesto.

Con la legge 15 maggio 1997 n. 127 il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre ulteriormente il numero delle certificazioni, dando impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione per qualsiasi tipo di certificato - salvo specifiche disposizioni di legge - che il richiedente deve esibire a una pubblica amministrazione, a seguito di istanza tesa a ottenere un provvedimento amministrativo.

L'emanazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 127/97, come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, ha concluso l'iter di semplificazione delle procedure amministrative e ha ampliato i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ricomprendendo anche quegli stati, fatti e qualità personali che precedentemente potevano essere comprovati con dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi del DPR 130/94, ora abrogato.

Il suddetto *Regolamento* ha rinnovato le procedure sinora seguite dalle varie amministrazioni, informando l'azione della pubblica amministrazione al principio fondamentale dell'autocertificazione, ferma restando la facoltà da parte dell'amministrazione medesima di acquisire autonomamente dati e notizie relativi alle dichiarazioni rese dal cittadino.

Dal combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 15/68 e dell'art. 3, comma 5°, della legge 127/97 risulta che la normativa sulla documentazione amministrativa trova applicazione anche nei confronti degli Ordini provinciali. Mentre l'art. 1, sopra richiamato, fa obbligo generico agli organi della pubblica amministrazione, il 5° comma dell'art. 3, sempre citato, individua in modo specifico gli Ordini professionali, quali enti pubblici non economici, destinatari della legge.

## DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

L'art. 1 del *Regolamento* ha ampliato il campo di applicazione dell'art. 2 della legge n. 15/68 prevedendo ulteriori stati, fatti e qualità personali che possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. Per l'iscrizione all'albo, la cancellazione, il trasferimento ad altro Ordine provinciale e pubblicità in materia sanitaria il sanitario può dichiarare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- iscrizione in albi;
- titoli accademici: diploma di laurea, titolo di abilitazione, titolo di specializzazione;
- titoli di perfezionamento, di formazione, di aggiornamento;
- qualifica professionale: professori ordinari, professori incaricati, ricercatori, dirigenti di I° e II° livello;
- codice fiscale;
- categoria di pensione;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assenza di condanne penali.

Le dichiarazioni possono essere presentate anche da un terzo o inviate per posta, per fax o mediante mezzo telematico o informatico, in carta libera; in questa ipotesi le stesse devono essere accompagnate da fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento.

*Per documenti di riconoscimento si intendono: carta d'identità (validità 5 anni); patente di guida – esclusa quella rilasciata dalla motorizzazione - (validità 10 – 5 e 2 anni a seconda dell'età e della categoria); passaporto (validità 5 anni); porto d'armi (validità 6 anni).*

## DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA'

Allo scopo di snellire l'attività amministrativa, il legislatore ha previsto che l'interessato possa comprovare, a titolo definitivo – fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge - mediante la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà di cui all'art. 4 della legge 15/68, fatti, stati e qualità personali, non compresi nell'elencazione di cui agli artt. 1 del *Regolamento* e 2 della legge 15/68 che siano a sua diretta conoscenza.

Da un raffronto degli artt. 2 della legge 15/68 e 1 del DPR 403/98 con gli artt. 4, 7, 10 e 11 del DPR 221/50 e dell'art. 1 della legge 175/92 si evidenzia che non tutti i certificati richiesti per l'iscrizione, cancellazione, trasferimento e pubblicità in materia sanitaria possono essere surrogati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Ne consegue che il pieno godimento dei diritti civili richiesto per l'iscrizione e la conservazione dell'iscrizione stessa ai sensi rispettivamente degli artt. 4 e 7 del DPR 221/50 e 11 del DLCPS 233/46, i carichi pendenti e l'assenza di procedimenti e provvedimenti disciplinari in atto, ai fini del trasferimento ad altro Ordine o per la cancellazione, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Parimenti si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per comprovare l'attività professionale svolta negli istituti e case di cura di cui all'art. 1 della legge 175/92.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere presentate anche contestualmente all'istanza (art. 3, 1° c. DPR 403/98) e devono essere sottoscritte – senza autentica - dall'interessato, la cui identità personale è accertata a mezzo di documento valido di riconoscimento, in presenza del dipendente addetto. E' comunque ammessa la trasmissione a mezzo posta o per via telematica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiamata o collegata all'istanza medesima, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento.

## **VALIDITA' DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI**

Il 3° comma dell'art. 2 della legge 127/97, innovando radicalmente la precedente disciplina, prevede che "i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio".

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, ai sensi dell'art. 6 comma 1° del DPR 403/98.

Il legislatore ha distinto due categorie di certificati a seconda della loro validità:

a) **Illimitata**

Per certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni. Tra questi: i certificati di nascita, morte, diploma di laurea, diploma di specializzazione, di formazione in medicina generale, di perfezionamento.

b) **Limitata**

Tutti gli altri certificati, ivi comprese la libera docenza, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 8 della legge n. 1175/58 e l'abilitazione all'esercizio professionale, nel caso in cui intervenga l'interdizione dalla professione. Per il casellario giudiziale e i carichi pendenti, la validità passa da tre a sei mesi.

Tuttavia, per i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile aventi validità limitata a sei mesi dalla data di rilascio, il 4° comma introduce una deroga a detto limite di validità qualora l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

## PRESENTAZIONE ISTANZE ALL'ORDINE

Il possesso dei requisiti e della relativa documentazione può essere dichiarato contestualmente all'istanza, oppure attestato mediante dichiarazioni sostitutive in carta libera non autenticate, allegate alla domanda stessa o, infine, tramite presentazione spontanea dei relativi certificati da parte dell'interessato. L'Ordine in nessun caso può richiedere la presentazione della relativa certificazione.

Le istanze di iscrizione, trasferimento e cancellazione, anche se non è più richiesta l'autentica della firma (il 2° comma dell'art. 2 della legge 15/68 che prevedeva l'autentica della firma è stato abrogato ai sensi dell'art. 3, 10° c. della Legge 127/97), sono soggette all'imposta di bollo, atteso che si tratta di istanze dirette alla pubblica amministrazione tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo.

Con legge 16 giugno 1998 n. 191 il legislatore ha interpretato il comma 11 dell'art. 3 della legge 127/97 nel senso che "la sottoscrizione di istanze da produrre agli Organi dell'amministrazione pubblica e ai gestori o esercenti dei pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15".

Il comma 11, oggetto di interpretazione autentica, prevede che "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori esercenti dei pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. L'istanza e la documentazione fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ... omissis".

Le istanze di iscrizione, cancellazione, trasferimento ad altro albo provinciale possono essere presentate di persona - in tal caso sono sottoscritte dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione - ovvero inviate per posta con fotocopia del documento o, infine da una terza persona sempre con fotocopia del documento. Si sottolinea che le suddette istanze non possono essere inviate per via telematica o mediante fax, atteso che devono essere redatte in bollo.

Nella domanda e nelle dichiarazioni presentate separatamente all'istanza, deve essere riportata l'avvertenza che "il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/68".

Deve essere, altresì, fatta menzione che il richiedente, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, è stato informato al momento della raccolta dei dati personali sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria, i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati stessi possono essere comunicati e l'ambito di diffusione e i diritti di cui all'art. 13 della stessa legge.

Infine, nella domanda potrebbero essere omessi anche i dati anagrafici (residenza e stato di famiglia) e quelli dello stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) se all'atto della presentazione dell'istanza il richiedente esibisce un documento di riconoscimento in corso di validità, ove sono riportati detti dati. La registrazione dei dati avviene mediante l'acquisizione della copia fotostatica del documento che è inserita nel fascicolo personale.

L'interessato può:

1. presentare la domanda dichiarando contestualmente tutti gli stati, fatti e qualità personali;
2. allegare alla domanda dichiarazioni sostitutive e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (godimento dei diritti civili, carichi pendenti e procedimenti e provvedimenti disciplinari a carico);
3. allegare alla domanda i certificati comprovanti i requisiti richiesti;
4. comprovare i dati anagrafici con la semplice esibizione di un documento di identificazione in corso di validità.

## DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'albo professionale, in carta legale, deve essere presentata all'Ordine provinciale ove il sanitario ha la residenza anagrafica.

Nella domanda l'interessato può autocertificare il luogo e data di nascita, la residenza, la cittadinanza, l'assenza di condanne penali, il possesso del diploma di laurea e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando, per quest'ultimi l'autorità accademica che li ha rilasciati e la relativa data.

Il godimento dei diritti civili può essere comprovato dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà allegata alla domanda, ovvero contenuta o richiamata nell'istanza medesima.

Infine, il richiedente dovrà dichiarare:

- a) di non essere iscritto in altro albo provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- b) di non essere stato cancellato per morosità e irreperibilità né di essere stato radiato da alcun albo provinciale;
- c) di non essere impiegato, a tempo pieno, in una pubblica amministrazione il cui ordinamento vieti l'esercizio della libera professione;
- d) di non aver presentato ricorso alla Commissione Centrale o ad altro organo giurisdizionale avverso il diniego di iscrizione all'albo;
- e) di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ai sensi della legge 675/96;
- f) di impegnarsi a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione, modifica o perdita dei requisiti richiesti per la conservazione dell'iscrizione.

### ***Buona condotta***

Una particolare precisazione richiede il requisito della buona condotta di cui all'art. 9 del DLCP 233/46, al fine dell'iscrizione all'albo professionale.

Gli artt. 4 e 7 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, prevedevano tra i documenti a corredo della domanda, il certificato di buona condotta. Con legge n. 142 del 1990, concernente le autonomie locali, detta certificazione è stata abolita. Va, comunque, precisato che l'eliminazione della certificazione non ha comportato né comporta l'abolizione del requisito della buona condotta da parte di chi richiede l'iscrizione.

Tale assunto è stato ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite civili, sentenza n. 10382 del 10 ottobre 1993) e, d'altra parte, gli stessi compiti istituzionali degli Ordini (tutela e decoro della professione, garanzia della collettività sul possesso delle necessarie doti professionali e morali da parte degli esercenti le professioni sanitarie) comportano la verifica di tale requisito ai fini dell'iscrizione.

L'art. 8, comma 3° del DPR 221/50 prevede espressamente la possibilità di rigetto della domanda di iscrizione per "motivi di condotta".

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'Ordine mantiene tuttora la possibilità di valutare autonomamente il possesso del requisito della buona condotta, quanto meno come assenza di elementi che possano comprovare il contrario.

Sulla questione appare, inoltre, decisivo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, ove si fa riferimento "ai poteri di autogoverno che per legge sono stati riconosciuti alla categoria degli esercenti della professione... omissis... con la predisposizione di un ordinamento che solo una specifica norma avente valore di legge potrebbe limitare o modificare".

In breve, alla luce della legge 142/90, il richiedente l'iscrizione all'albo non deve autocertificare il requisito della buona condotta, né tantomeno esibire il relativo certificato, essendo in tal caso impossibilitato. Peraltro, qualora risulti che il richiedente stesso non sia di buona condotta, l'Ordine dovrà respingere la domanda di iscrizione motivandola con la mancanza di detto requisito e previa audizione.

### *Tesserino ordinistico*

Le fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali, ai sensi dell'art. 2, comma 7°, della legge 127/97, sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

Gli Ordini, pertanto, non potranno più richiedere la fotografia autenticata dagli uffici comunali o dal notaio per il rilascio del tesserino ordinistico. Peraltro, affinché le fotografie possano essere legittimamente legalizzate dall'ufficio ricevente è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- 1 - la fotografia deve essere necessaria per ottenere il rilascio del documento personale;
- 2 - la fotografia deve essere prodotta personalmente dall'interessato che deve essere presente;
- 3 - deve trattarsi di documento personale.

E' necessario precisare che il tesserino di riconoscimento (come il badge magnetico e la patente di guida rilasciato dalla motorizzazione civile) non è documento di riconoscimento d'identità personale, essendo quest'ultimo individuato espressamente dalla legge (carta d'identità, passaporto, porto d'armi e patente di guida esclusa quella non rilasciata dalla motorizzazione civile).

### DOMANDA DI TRASFERIMENTO

La domanda, in carta legale, deve essere presentata all'Ordine provinciale ove il sanitario ha trasferito o intenda trasferire la residenza anagrafica o svolgere l'attività professionale.

Nella domanda devono essere dichiarati gli stati, fatti e qualità personali di cui agli artt. 2 della legge n. 15/68 e 1 del DPR 403/98. Ne consegue che possono essere attestati oltre ai dati anagrafici e dello stato civile anche la regolarità dell'iscrizione all'albo (lett. e dell'art. 1 del *Regolamento*) e il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e all'ENPAM (lett. b dell'art. 1 del *Regolamento*), qualora l'interessato non presenti a corredo della domanda stessa il certificato, previsto dall'art. 10 del DPR 221/50, rilasciato dal Presidente dell'Ordine di provenienza.

Devono invece essere allegate, ovvero contenute o richiamate nell'istanza medesima, le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà relative alla non sussistenza di cause preclusive penali (carichi pendenti) e l'assenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari in atto.

L'Ordine cui è indirizzata la domanda accerterà, anche per via telematica, se quanto dichiarato risponde a vero e in caso positivo procederà all'iscrizione per trasferimento, dandone comunicazione all'Ordine di provenienza che provvederà alla cancellazione dall'albo per trasferimento a far data dallo stesso giorno di iscrizione all'altro Ordine provinciale.

L'Ordine da cui il sanitario si è trasferito trasmetterà all'Ordine di destinazione il fascicolo personale.

#### DOMANDA DI CANCELLAZIONE

L'istanza di cancellazione, in carta legale, deve contenere i dati anagrafici e dello stato civile e la dichiarazione sostitutiva di assenza di cause preclusive penali (carichi pendenti), quest'ultima può essere allegata all'istanza medesima.

Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 11, 3° comma del DPR 221/50 non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.

L'assenza di procedimento disciplinare, ovviamente, risulta all'Ordine e pertanto il sanitario richiedente la cancellazione non dovrà presentare alcuna dichiarazione in tal senso, essendo l'Ordine pienamente a conoscenza della posizione disciplinare relativa agli iscritti.

#### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITA' SANITARIA

La domanda, in carta legale, di autorizzazione alla pubblicità sanitaria, presentata all'Ordine e diretta al Sindaco del Comune ove il sanitario intende diffondere il messaggio pubblicitario, può essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente all'attività professionale nella disciplina specialistica prestata presso strutture sanitarie o istituzioni private ai sensi dell'art. 1, 4° comma della legge 175/92.

Contestualmente alla domanda il sanitario può dichiarare il possesso del titolo di specializzazione, di carriera e titoli accademici. Può altresì, dichiarare nella domanda le onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

L'Ordine dovrà esprimere il proprio nulla osta, ove la domanda sia conforme al disposto della legge 175/92, entro 30 giorni dalla data di presentazione, indipendentemente dall'accertamento della veridicità delle dichiarazioni. Ciò non esclude che l'Ordine debba accertare il titolo di specializzazione, qualora non sia già depositato e/o riportato nell'albo.

Analogamente l'Ordine dovrà accertare la veridicità della dichiarazione dell'attività svolta e la sua durata temporale, nella disciplina specialistica presso strutture sanitarie o istituzioni private di cui all'art. 43 della 833/78.

## **CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

La normativa prevede per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, la facoltà dell'amministrazione, che deve adottare l'atto amministrativo, di controllare la veridicità delle dichiarazioni medesime.

Fa invece obbligo alle pubbliche amministrazioni di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento*.

Data la specificità della professione di medico e di odontoiatra, relativamente alle dichiarazioni del possesso del diploma di laurea, del titolo di abilitazione all'esercizio professionale e del titolo di specializzazione, gli Ordini sono invitati a richiedere conferma alle autorità accademiche, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalle stesse Università custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione da parte dell'Ordine del certificato.

L'Ordine dovrà, inoltre, accertare il godimento dei diritti civili attraverso la richiesta al casellario giudiziale del certificato generale ove sono riportate oltre alle condanne penali anche le iscrizioni esistenti ai sensi del c.p.p., i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e, infine, i provvedimenti concernenti l'interdizione legale, perpetua o temporanea.

L'accertamento della veridicità del possesso dei requisiti previsti non può costituire motivo di rinvio dell'adozione della delibera di iscrizione o di cancellazione, dovendo presumersi, fino a prova contraria, che le dichiarazioni rese sono veritiere e hanno la stessa efficacia dei normali certificati.

previsti dall'art. 8 citato, svuoterebbe di significato il processo di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa iniziato con la legge n. 15/68 e conclusosi con il DPR 403/98.

Peraltro, nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento, le autocertificazioni dovessero risultare non veritiere, il dichiarante mendace decadrebbe dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, come detto, e troverebbero applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 della legge n. 15/68 come previsto dal 4° comma dell'art.2 della legge 127/97.

Non si tratterebbe nella fattispecie di delibera di cancellazione dall'albo, ma di dichiarazione di nullità della delibera di iscrizione. Ciò comporterebbe, dato il carattere retroattivo della dichiarazione di nullità della deliberazione, che l'iscritto, per effetto di un'autocertificazione falsa, e per mancanza di un requisito, pur presentando eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non godrebbe dell'effetto sospensivo del ricorso stesso.

Senza soffermarci sulla natura della deliberazione di iscrizione nell'albo, la pubblica amministrazione può in qualsiasi momento annullare l'atto emanato dalla stessa in presenza di vizi di legittimità.

Non è qui la sede per disquisire se si tratta di un atto inesistente o nullo, anche in considerazione della circostanza che ambedue i vizi comportano l'annullamento della deliberazione ex tunc.

## ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI

L'art. 7 del DPR n. 403/98, raccordandosi a quanto stabilito dagli artt. 10 della legge 15/68 e 18 della legge 241/90, prevede l'acquisizione diretta dei documenti da parte dell'amministrazione procedente presso altri uffici indicati dall'interessato, nei casi in cui lo stesso non voglia o non possa autocertificare.

L'acquisizione dei documenti in possesso di altra amministrazione potrà avvenire a mezzo fax o con altro strumento informatico o telematico idoneo ad accertare la fonte di provenienza (indicazione dell'amministrazione, responsabile dell'ufficio e recapito telefonico).

Anche se l'art. 3° del DPR 221/50 consente all'Ordine di deliberare sulla domanda di iscrizione nel termine di tre mesi, tuttavia detto termine va inteso come limite massimo e non vi è alcuna ragionevole giustificazione, qualora la domanda sia completa di tutti i documenti o, nel caso in specie, delle dichiarazioni sostitutive, di non procedere alla deliberazione dell'iscrizione nella prima riunione utile del Consiglio, dopo aver accertato la buona condotta.

L'esegesi dell'art. 2, 3° comma e del 1° comma dell'art. 11 del *Regolamento* in questione potrebbero indurre a una diversa conclusione, vale a dire che l'amministrazione procede all'adozione dell'atto amministrativo richiesto dopo aver accertato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. In particolare il 3° comma dell'art. 2 citato stabilisce il termine di 15 giorni entro i quali l'amministrazione procedente richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Inoltre, per accelerare il procedimento, sempre lo stesso comma prevede che l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici, una copia fotostatica non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso.

Una siffatta interpretazione restrittiva della legge non può essere accolta proprio per effetto della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione che dovrà procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni soltanto qualora risulti necessario.

Peraltro, l'art. 11, 1° comma citato, non prescrive l'obbligo del controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive per tutti gli atti, ma a campione, ragion per cui considera la pratica completa ai fini delle determinazioni della P.A., né è prevista una moratoria dell'efficacia della deliberazione adottata. Conseguentemente la delibera stessa esplica i propri effetti, salvo dichiararne la nullità qualora le dichiarazioni dovessero risultare non veritiere.

Non avrebbe, inoltre, senso il disposto del 3° comma dell'art. 11 del *Regolamento* in parola ove è prevista la decadenza "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Appare decisivo, inoltre, il dettato dell'art. 2, 4° comma della legge 127/97 che stabilisce: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere, comunque, corso una volta acquisite le dichiarazioni dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte".

Procrastinare l'iscrizione all'albo al momento in cui l'Ordine abbia accertato presso le Università la veridicità della dichiarazione del possesso del diploma di laurea, di abilitazione all'esercizio professionale o il godimento dei diritti civili presso il casellario giudiziale, sempre e comunque entro i tre mesi

## OBBLIGHI DELL'ORDINE

L'Ordine, ente pubblico non economico, che compila e tiene l'albo, può ricevere richiesta di conferma della veridicità della dichiarazione di iscrizione di un medico od odontoiatra da parte di una pubblica amministrazione cui il sanitario ha dichiarato il suo status di iscritto all'albo professionale. L'Ordine deve tempestivamente dare notizia della rispondenza della dichiarazione mediante strumenti telematici o informatici.

E' tenuto, altresì, a rilasciare il certificato di iscrizione agli iscritti e alle autorità ed enti che lo richiedono, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e all'adempimento degli obblighi di legge.

Nel certificato devono essere riportati tutti i dati personali indicati nell'albo. La pendenza del procedimento disciplinare dovrà essere citata soltanto nell'ipotesi in cui sia espressamente richiesta. La menzione della sanzione della sospensione è consentita soltanto durante il periodo di sospensione stessa, salvo che non sia richiesto un certificato storico. In tal caso si dovrà far menzione delle eventuali sanzioni inflitte negli ultimi cinque anni.

## CONCORSI

La domanda di partecipazione al pubblico concorso è redatta in carta libera e deve riportare le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5<sup>o</sup>, della legge 127/97 la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione al concorso non va autenticata.

Il *Regolamento* con l'art. 2 ha esteso la possibilità di utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai titoli e pubblicazioni per la partecipazione a pubblici concorsi.

Tale estensione comporta la possibilità da parte del candidato di attestare che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale e la dichiarazione ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli ed esami e per titoli.

Come è sottolineato nella circolare n. 2 del 1999 del Ministero dell'Interno, la norma è di notevole utilità per lo snellimento al fine della "presentazione delle domande a concorsi per titoli, in quanto evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle pubblicazioni, come a esempio diplomi, titoli di

studio, abilitazione, articoli e quant'altro da allegare a domande per la partecipazione a concorsi ed evita di dover richiedere l'autentica della propria dichiarazione".

Qualora la suddetta documentazione venga spedita ovvero presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovrà essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità del sottoscrittore.

## **AUTENTICA DI UN DOCUMENTO**

L'art. 3, comma 4, ribadisce quanto già stabilito dall'art. 14 della legge n. 15/68, ove è previsto che l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.

In tal caso la copia autenticata può essere utilizzata esclusivamente per quel procedimento.

Le copie autenticate sono assoggettate al bollo le cui marche sono annullate, con il timbro dell'Ordine, dall'impiegato addetto.

## **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE**

### **DAI CITTADINI STRANIERI**

L'art. 5 del DPR 403/98 opera una duplice distinzione riguardo ai cittadini stranieri, differenziando i comunitari dagli extracomunitari.

I cittadini appartenenti a uno Stato membro dell'Unione Europea sono assimilati in tutto ai cittadini italiani, ragion per cui non sono tenuti a presentare alcuna documentazione su stati, fatti e qualità personali ai fini dell'iscrizione.

I cittadini extracomunitari, viceversa, residenti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge 15/68 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili ovvero che possono essere attestati da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Per i cittadini extracomunitari appartenenti a uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato lo speciale accordo di reciprocità di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del DLCPS 233/46 e che abbiano conseguito il diploma di laurea nel loro Paese di origine, l'Ordine procederà all'iscrizione dopo aver accertato la veridicità dell'eventuale dichiarazione sostitutiva del possesso del diploma del titolo di studio tramite il Ministero degli Affari Esteri.

I cittadini stranieri sono obbligati all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune ai sensi della lett. a), art. 7 del DPR30 maggio 1989, n. 223.

Incombe, inoltre, agli stranieri iscritti nell'anagrafe l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune corredata dal permesso di soggiorno.

Oltre ad adempiere a un obbligo giuridico, gli stranieri nel fissare la residenza in un comune dello Stato italiano consentono all'Ordine di accertare la veridicità degli stati, fatti e qualità personali riportati nell'anagrafe della popolazione residente.

La "residenza di fatto" non può sostituire la residenza anagrafica e, pertanto, il cittadino extracomunitario non può dichiararla ai fini dell'iscrizione all'albo.

## CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI

Dallo snellimento dell'attività amministrativa e dall'autocertificazione sono esclusi alcuni stati, fatti e qualità personali data la loro natura. Tra questi, per quel che ci riguarda, vi sono i certificati medici e sanitari.

Inoltre, il 2° comma dell'art. 10 del regolamento di esecuzione in questione, prevede: "Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico".

Come detto, la natura dei certificati sopra elencati non consente l'autocertificazione. Ciò per due ordini di motivi: 1) il certificato medico può essere rilasciato soltanto da colui che eserciti legittimamente la professione di medico chirurgo o di odontoiatra; 2) richiede obiettività e in alcuni casi deve essere preceduto da accertamenti diagnostici.

## **DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Né la legge n. 15/68, né la legge 127/97, né, infine, il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 403/98 individuano il dipendente addetto alla ricezione delle domande o, comunque, della documentazione.

E' necessario pertanto fare ricorso al DPR 285/88 ove sono individuate le mansioni a seconda dei profili professionali.

Nel primo profilo riferente all'operatore corrispondente al V livello è previsto, tra l'altro, il rilascio, "sulla base di precise disposizioni, di copie conformi di atti e documenti di cui cura la conservazione e l'archiviazione".

Peraltro è necessario che il Consiglio direttivo, ai sensi della legge 241/90 e della legge 675/96, individui, con propria deliberazione, l'impiegato/gli impiegati addetti alla ricezione delle domande, che assumono la responsabilità della custodia e del trattamento dei dati personali, fermi restando i compiti del Segretario dell'Ordine di cui all'art. 31 del DPR 221/50.

## **VIOLAZIONE DOVERI D'UFFICIO E SANZIONI PENALI A CARICO DEL CITTADINO MENDACE**

Ai sensi dell'art. 3, 3° comma del *Regolamento*, il rifiuto da parte del dipendente addetto a ricevere le istanze con la relativa autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, e di accertare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7 DPR 403/98) costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Soggiacciono alle sanzioni penali e delle leggi speciali in materia di cui all'art. 26 della legge 15/68 i cittadini che dichiarino il falso.

## **MODULISTICA**

A carico delle amministrazioni è stato previsto l'obbligo di predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà previsti, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive devono essere inseriti il richiamo alle sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge n. 15/68 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

A tal fine è stata predisposta, alla luce del regolamento recentemente entrato in vigore, una specifica modulistica che si trasmette in allegato.

## **ABROGAZIONE DI NORME**

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 403/98 sono abrogati:

- l'art. 27 della legge 15/68 che escludeva l'autocertificazione per i documenti necessari alla presentazione del matrimonio e per i concorsi per le carriere statali;
- l'art. 77, ultimo comma del DPR 237/64, come modificato dall'art. 22 della legge 958/86, che escludeva l'autocertificazione della situazione relativa agli obblighi militari valida anche ai fini dei pubblici concorsi;
- l'art. 24 della legge 114/77 che escludeva l'utilizzo dell'autocertificazione della situazione reddituale o economica anche ai casi in cui è utilizzata ai fini di concessioni di benefici e vantaggi tributari previsti da leggi speciali;
- l'art. 3 della legge 15/68 e il DPR n. 130/94 che elimina le dichiarazioni temporaneamente sostitutive;
- l'art. 20 bis della legge 15/68 che elimina la necessità di testimoni nei casi di impedimento del singolo a ricorrere all'autocertificazione;
- l'art. 26, penultimo comma della legge 15/68 che elimina l'ammonimento orale del pubblico ufficiale, la cui formula ora è inserita nei moduli predisposti dalle amministrazioni.